

APPARTENENZE MULTIPLE

PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI SU IMMIGRAZIONE,
IDENTITÀ E DIALOGO INTERCULTURALE

a cura di

Marina Bondi, Giovanna Buonanno, Cesare Giacobazzi

officina edizioni

Isabella Ferrari

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

1. *I minori nelle adozioni cross-border*

Solo di recente l'attenzione mediatica globale si è focalizzata sugli orfanotrofi dei cd. Paesi del Terzo mondo, oltre che sulle strade, sulle case-famiglia e sugli istituti delle aree superstiti di eventi catastrofici quali lo tsunami indonesiano del 26 dicembre 2004, il terremoto di Haiti del 12 gennaio 2010 o quello di Fukushima in Giappone dell'11 marzo 2011.

I bambini che vivono, o per lo più sopravvivono, in simili tragici contesti, incapaci di manifestare bisogni ed esigenze materiali, affettive e legali a causa della loro giovane età, hanno trovato voce nella parola dei giornalisti e delle associazioni umanitarie che, con pressione crescente dagli inizi degli anni novanta, hanno sollecitato interventi normativi atti a semplificare, agevolare e controllare le procedure di adozione internazionale in vista di un più rapido miglioramento delle condizioni di vita degli adottati.

In sostegno dei minori prima, durante e dopo l'adozione, le confliggenti norme interne di diritto internazionale privato sono state così sostituite da una disciplina giuridica nuova, uniforme e di vasta applicabilità: la convenzione internazionale, da ratificare con legge interna.

2. *I minori e l'adozione*

La tutela dei minori in ambito internazionale trova le proprie origini in seno alle Nazioni Unite, che, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, con i due Patti del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali¹, con la Convenzione Universale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989², hanno posto le basi ed i limiti di operatività degli ordinamenti legislativi nazionali.

È però solo a partire dagli anni '80 che si è registrato, in tutto il mondo e in particolar modo nelle grandi metropoli occidentali, una drastica modifica nella composizione del tessuto sociale: città come New York, Londra, Parigi, integrando al proprio interno i sempre più numerosi stranieri, si sono avviate verso la trasformazione nei centri multiculturali e cosmopoliti di oggi.

Da un primo momento di difficile convivenza, in cui le differenze

¹ L'Italia ha ratificato entrambi i Patti delle Nazioni Unite con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

² Ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

di lingua, cultura e tradizioni hanno ostacolato il dialogo e la risposta della popolazione locale al "diverso" è stata la semplice indifferenza, si è passati lentamente verso un atteggiamento di tolleranza ed infine all'integrazione.

Si è trattato di un percorso lungo, difficile e complesso, tutt'ora in atto e non certo privo di scontri, che tutti conosciamo e che non si ha qui la pretesa di riassumere in poche righe. Va peraltro evidenziato come arte e letteratura, e a seguire sport, cinema e televisione, abbiano dato un forte impulso all'internazionalizzazione del mondo moderno, che si è estesa infine pure al settore giuridico.

Bisognosi di una tutela specifica che desse un riconoscimento legale ai diritti loro garantiti in patria, gli immigrati hanno così dato impulso alla modernizzazione ed uniformazione del diritto: dalla comparazione tra sistema giuridico del Paese d'origine e sistema giuridico del Paese d'accoglienza, sono emersi pregi e difetti di entrambi.

Nell'ambito di una siffatta analisi empirica, è emersa con forza l'importanza della comparazione tra i sistemi di diritto esistenti, allo scopo di:

[...] illuminare il giurista sulla funzione e sul significato del diritto... e di facilitare, su un piano più pratico, l'organizzazione della società internazionale mostrando le possibilità di accordo e suggerendo formule per la regolamentazione delle relazioni internazionali. (David, Jauffret-Spinosi 2004: 15)

Comparazione da condurre alla luce delle direttive e dei moderni criteri operativi individuati dal diritto comparato³.

Come dire che la stessa coesistenza di soggetti di provenienza diversa ha reso necessaria la traduzione degli istituti giuridici esistenti: traduzione non già linguistica, bensì reale ed effettiva (Pozzo, Jacometti 2006). Oltre ovviamente ad aver reso indispensabile il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona a chiunque, a prescindere da luogo di residenza, cittadinanza o permesso di soggiorno.

Il diritto si è adeguato alle modifiche lente, incessanti e graduali del mondo moderno, avviate nella seconda metà del XX secolo con l'erosione delle politiche di segregazione razziale. Dapprima è stata la risoluzione dell'UNESCO del 1948 a fugare i pregiudizi razziali; quindi la Suprema Corte federale americana che, superando lo storico precedente *Plessy v. Ferguson*⁴, ha bandito come incostituzionali

³ Il diritto comparato nasce a Parigi per opera di Edouard Lambert e Raymond Saleilles, che organizzarono il primo congresso internazionale di diritto comparato nell'ambito delle manifestazioni culturali che si tennero nella capitale francese nel 1900; cfr. Zeigert e Kötz (1998: 2 e ss.).

⁴ *Plessy v. Ferguson*, 163 U.S. 537 (1896).

divisioni e discriminazioni fondate sul colore della pelle⁵ (vd. sentenza *Brown v. Board of Education of Topeka*, 1954).

Anche i mass media si sono interessati al processo di internazionalizzazione in atto, lodandone l'influsso eclettico ed innovativo sul mondo artistico e condannando al contempo l'inciviltà o le barbarie di alcuni Paesi stranieri, che guerre, carestie e dittature avevano ridotto in ginocchio.

I media hanno così richiamato l'attenzione dell'intera società occidentale sui problemi del cosiddetto Terzo mondo, sugli ospedali, sulle chiese e gli istituti affollati da donne e bambini spesso abbandonati a loro stessi. Il centro di interesse, sia a livello socio-politico che dottrinario e normativo, si è così spostato dagli adottanti (su cui era unicamente focalizzata l'originaria regolamentazione in materia, con norme specifiche in tema di successione, tutela patrimoniale e rapporti con gli altri membri della famiglia legittima) ai minori da adottare⁶.

Ecco perché e come l'adozione internazionale è giunta alla ribalta delle cronache⁷, quale strumento in grado di riequilibrare le disparità tra Nord e Sud, Est ed Ovest, tra mondo moderno e Paesi sottosviluppati.

3. L'adozione internazionale

I mass media e le stesse organizzazioni non a fine di lucro, che si occupano dei minori in stato di abbandono o in condizioni disagiate in Paesi del Terzo Mondo, propongono l'adozione internazionale come strumento di riequilibrio sociale⁸. Il tentativo è quello di far leva sul senso di colpa di chi vive nel mondo civilizzato e assiste impotente alle difficoltà dei paesi poveri, per spingerlo a mettersi in gioco in prima persona, ad offrire il proprio aiuto e sostegno concreto.

Ma non solo. Con l'adozione internazionale, infatti, genitori che in patria avrebbero dovuto attendere tempi immemorabili per accogliere in casa propria un minore concittadino, riescono finalmente ad adottare persino dei neonati.

⁵ *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954).

⁶ "L'attenzione fu così spostata in gran parte sulle possibilità di prevenire l'abbandono e le sue conseguenze psicologiche negative sul bambino" (Dell'Antonio 1986: 23); Kornitzer (1959); Campagna (1966); Davì (2009).

⁷ La stampa e le telecomunicazioni "risvegliano nel pubblico emozioni e sentimenti ed attivano nella psiche collettiva identificazioni [...] come anche atteggiamenti di protezione verso i più deboli e di diffidenza verso le istituzioni" (Valvo 1997: 38).

⁸ Sulla moderna concezione dell'adozione, quale strumento in grado di offrire un aiuto ai minori in stato di abbandono cfr. Morin (1967); Davì (1981).

Va peraltro osservato che, mentre il diritto italiano richiede il superamento da parte della madre biologica di un periodo di riflessione *post-partum*, teso a verificare la seria volontà di quest'ultima di affidare ad altri il bambino, oltre alla verifica di altri requisiti in capo agli adottanti ed al minore, le legislazioni straniere (dei Paesi cd. d'uscita dei minori) al contrario, e specialmente quelle dei Paesi sottosviluppati, hanno da subito agevolato il procedimento di adozione in vista di un più rapido trasferimento dei bambini dagli orfanotrofi alle famiglie adottanti.

In sostanza, con l'adozione internazionale è stato facilitato ed abbreviato il percorso sia degli orfani sia dei genitori adottanti, potendo questi ultimi accogliere bambini anche appena nati.

La ripresa economica degli anni '80, le difficoltà di adottare minori di età inferiore all'anno all'interno dei Paesi occidentali, ed infine il forte interesse ad interrompere ogni rapporto del bambino con le proprie origini sono tra le principali ragioni del successo dell'adozione internazionale, il cui numero complessivo è andato via via crescendo nel mondo negli ultimi 30 anni.

Per tutte queste ragioni, l'Occidente si è aperto sempre più verso l'adozione internazionale, ed in particolare verso l'adozione di bambini provenienti da Asia, Africa, Russia e Paesi dell'Ex Unione Sovietica, Cina o India.

4. *La Convenzione dell'Aja*

Le conseguenze negative dell'adozione internazionale non hanno, purtroppo, tardato ad arrivare: il traffico di minori in vista ed a scopo di adozione ha alimentato un mercato nero, capace di portare ingenti entrate non solo alla mala vita organizzata ma talora persino agli stessi soggetti incaricati di sovrintendere agli orfanotrofi.

La Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata nel 1993 all'esito della XVII Sessione della Conferenza di Diritto Internazionale Privato, rappresenta la risposta del mondo giuridico occidentale a tale gravissimo problema.

Ispirata al principio della tutela del superiore interesse del minore e dei suoi diritti fondamentali, la Convenzione predispone una disciplina uniforme, tesa a garantire uno standard qualitativo minimo del procedimento adottivo, ad oggi in vigore nei settantasette Stati che la hanno già ratificata.

Premesso che la Convenzione si applica solo alle procedure che coinvolgono minore e genitori adottanti con residenza in Stati contraenti diversi (cd. "Stato di origine" e "Stato di accoglienza"), a prescindere dalla loro rispettiva cittadinanza, occorre evidenziare la necessaria compatibilità della stessa Convenzione con le norme di diritto interno in vigore in ciascuno Stato aderente.

Spetta infatti alla legislazione nazionale fissare i requisiti minimi per gli adottandi (ad es.: essere uniti in matrimonio, coabitare ovvero essere soggetti singoli)⁹.

Venendo ora nello specifico alla disciplina dell'adozione internazionale, particolare attenzione va rivolta agli obblighi posti a carico dei due Stati coinvolti.

La Convenzione agli artt. 6-13 ha istituito due Autorità Centrali che presiedono al controllo ed alla coordinazione tra le Autorità giudiziarie ed amministrative di ciascuno Stato¹⁰.

Dette Autorità raccolgono e scambiano informazioni in merito ai progetti di adozione in corso, ne sostengono e semplificano le procedure, offrono consulenza ed assistenza pre e post adozione. Nello svolgimento delle anzidette attività, le Autorità possono anche delegare altri soggetti istituzionali (in Italia la delega viene resa in favore degli Enti Autorizzati all'attività di intermediazione nel campo delle adozioni internazionali, iscritti in appositi albi¹¹).

In sintesi, il procedimento di adozione internazionale si attua seguendo le modalità che si descrivono: adottando e adottanti si rivolgono all'Autorità pubblica centrale competente per il proprio Stato di residenza per dare avvio alla fase di valutazione soggettiva¹².

Il giudizio di idoneità espresso nei confronti degli adottanti viene quindi trasmesso al Paese d'origine, affinché individui un minore adottabile. Eseguito l'abbinamento adottando - adottanti, viene au-

⁹ Oltre alla fissazione dei sopra descritti requisiti minimi, le norme interne vigenti regolano altresì i rapporti tra le parti coinvolte all'esito del procedimento adottivo, prevedendo tra gli altri la trasmissione del cognome degli adottanti al minore. Nell'ordinamento italiano sussistono inoltre i divieti matrimoniali di cui all'art. 87 cod. civ. (tra adottante, adottato e discendenti di quest'ultimo; tra figli adottivi della stessa persona; tra adottato e figli dell'adottante; tra adottato e coniuge dell'adottante, ovvero tra adottante e coniuge dell'adottato), che costituiscono una eccezione rispetto al generale principio della cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine.

¹⁰ Gli enti autorizzati ad operare come Autorità Centrali non devono avere scopo di lucro; devono operare sotto la direzione di persone qualificate, che non traggano alcun vantaggio economico dal collocamento del minore e che siano moralmente ineccepibili, professionalmente competenti ed esperte. Cfr. Koverech (1997: 29).

¹¹ L'autorizzazione in favore degli enti in questione è stata resa con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000, la quale distingueva gli enti in operanti sul territorio nazionale ovvero a livello locale. È solo dal 2002 che anche gli enti regionali possono operare in tutta Italia, purché dotati di almeno due sedi (dislocate in due diverse tra le seguenti macro-aree: Nord, Centro, Sud). Sugli enti autorizzati, cfr. Cavallo (2005: 85 e ss).

¹² Sulle competenze di autorità centrali ed enti autorizzati, Morozzo Della Rocca (1999: 53 e ss.).

torizzato il trasferimento del minore mediante sentenza definitiva di adozione ovvero con provvedimento di affidamento pre-adoztivo, cui deve infine seguire la sentenza interna dello Stato di accoglienza.

5. *La legge di ratifica n. 476 del 31 dicembre 1998*

L'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja con la legge n. 476 del 1998¹³, con ciò garantendo ai minori coinvolti nel procedimento di adozione internazionale la certezza di essere integrati all'interno di un sistema controllato (e sanzionato). Un procedimento diretto sia ad evitare la disumana e svilente mercificazione dei bambini provenienti dai Paesi più poveri, sia ad accelerare i tempi complessivi necessari perché un minore possa essere dichiarato adottato in uno Stato diverso rispetto a quello in cui lo stesso è nato.

L'anzidetta legge del 1998 è stata parzialmente integrata e modificata dalla legge n. 149 del 2001¹⁴, che fissa requisiti e criteri di operatività dell'adozione nazionale¹⁵ ed internazionale.

In base all'art. 6 dell'anzidetta legge n. 149/2001, i genitori adottanti devono essere giuridicamente capaci, di sesso diverso, sposati da almeno tre anni (anche la convivenza prematrimoniale concorre al calcolo dei tre anni), non separati (nemmeno di fatto), devono aver almeno più di diciotto anni e meno di quarantacinque rispetto all'età dell'adottando. La verifica in punto al superamento di tali requisiti spetta al Tribunale per i minorenni, in ciò adjuvato dai consulenti incaricati all'uopo: psicologi, assistenti sociali, etc.

Ma non solo.

I genitori devono infatti dimostrare altresì di disporre di un tenore di vita adeguato all'arrivo di un figlio: devono cioè produrre il quadro economico, medico ed educativo della famiglia, al fine di dimostrare la loro idoneità a divenire genitori.

In sostanza, la legge richiede a coloro che si avvicinano all'adozione il superamento di controlli, verifiche, esami che molto probabilmente nemmeno i genitori biologici del minore potrebbero superare.

D'altra parte, anche il minore coinvolto nel procedimento di adozione internazionale deve soddisfare alcune condizioni previste *ex*

¹³ La legge n. 476 del 1998 ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell'Aja, con ciò modificando in misura sostanziale la previgente legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di adozione di minori stranieri. Sulla riforma della legge di ratifica dell'adozione internazionale, Dogliotti (2002); Sacchetti (1999); Morozzo Della Rocca (1999).

¹⁴ Legge 28 marzo 2001, n. 149 (in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96): *Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.*

¹⁵ Sui profili processuali dell'adozione, Dogliotti (2009: 9).

lege: deve infatti avere nazionalità e residenza straniera, deve trovarsi in stato di abbandono, e deve aver già tentato, invano, la via dell'adozione o dell'affidamento nazionali. Come dire che anche in tale ambito, vige il principio di sussidiarietà, in virtù del quale l'allontanamento del minore dal proprio paese, dalle proprie radici familiari, culturali, tradizionali e genetiche rappresenta l'*ultima ratio* nel tentativo di trovare una famiglia al bambino.

6. La tutela dei minori

La coesistenza di discipline nazionali ed internazionali in tema di adozione internazionale solleva il grave problema dell'effettività della tutela dei diritti del minore¹⁶.

Infatti, nel raccordo tra le diverse discipline vigenti, finisce talora per essere posto in secondo piano l'adottando coi suoi specifici e primari diritti ed interessi.

Tale critica si è particolarmente acuita negli Stati Uniti d'America¹⁷, a seguito della recente ratifica della Convenzione dell'Aja¹⁸: le critiche principali sono state rivolte al consistente allungamento nei tempi tecnici di adozione, causato dall'intervento obbligatorio delle Autorità centrali.

È sorto infatti il pressante interrogativo se occorra dare priorità all'interesse del minore a trovare quanto prima una famiglia che lo possa accogliere ed accudire, ovvero all'opposto interesse governativo teso ad accertare e a garantire il perfetto funzionamento della procedura di adozione. Come altresì evidenziato da larga parte della dottrina¹⁹, meccanismi sempre più complessi e sicuri della procedura di adozione si risolvono da ultimo in un apparato burocratico di macchinosa e difficile operatività, spesso persino dannoso per l'adottando, costretto ad attendere lungamente in orfanotrofio il proprio trasferimento.

Dove risiedono allora i diritti del minore?

Nel ricevere quanto prima una famiglia d'adozione, con le cure, le attenzioni, l'educazione e i conforti che ne conseguono, ovvero nel vedere applicata in maniera pedissequa tutta la disciplina prevista in materia, talora predisposta in via eccessivamente dettagliata al solo scopo di garantire il rispetto dei meccanismi procedurali anche in Paesi in cui la certezza del diritto è ridotta a soglie minime.

¹⁶ Sulla "subordinazione in materia di adozione delle norme di diritto internazionale privato a quelle materiali", cfr. Cafari Panico (2009: 5).

¹⁷ Marred, Briggs (2009); Bartholet (1988); Rosenblatt (1995).

¹⁸ Gli Stati Uniti d'America hanno ratificato la Convenzione con atto del 1° aprile 2008.

¹⁹ Bartholet (2010); Dillon (2003: 179 e ss.); Smolin (2007: 413 e ss.); Maravel (1996: 309 e ss.); Woodhouse (1999: 1 e ss.).

Nei Paesi più sviluppati, dove esiste una disciplina interna in tema di adozione estremamente garantista, è allora forse necessario soprassedere al rispetto di alcuni obblighi derivanti dalla Convenzione dell'Aja, in realtà dettati unicamente allo scopo di supplire alle evidenti lacune del diritto interno dei paesi sottosviluppati?

E ancora.

Nel nostro ordinamento, è giusto che la disciplina legislativa richieda l'unione in matrimonio tra i genitori adottanti?

A prescindere da considerazioni che esulano dal tema oggetto della presente analisi, e non entrando quindi nel merito delle coppie omosessuali, ha senso che coppie conviventi si vedano precluso l'accesso all'adozione? Pare infatti superfluo ricordare che non di rado accade nelle corti di giustizia italiane che un procedimento di separazione tra coniugi possa durare anche decenni. Se uno dei soggetti in questione avesse l'intenzione di adottare un minore unitamente al proprio nuovo partner, è giusto che ciò gli/le sia precluso dalla preesistenza di altro matrimonio, la cui conclusione per i soli effetti civili risulta arenata in una paludosa lite giudiziaria?

Riferimenti bibliografici

- BARTHOLET E., 1988, *International adoption: overview*, New York, M. Bender.
- BARTHOLET E., 2010, *International adoption: the Human Rights Position*, Londra, London School of Economics and Political Science and John Wiley & Sons Ltd.
- CAFARI PANICO R., 2009, "Adozione. IV) Diritto Internazionale Privato e Processuale", in *Enciclopedia Giuridica fondata da G. Treccani*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, vol. I.
- CAMPAGNA L., 1966, *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, Milano, Giuffrè Editore.
- CAVALLO M., 2005, *Figli cercasi: l'adozione internazionale: istituzioni, leggi, casi*, Milano, Bruno Mondadori.
- DAVÌ A., 1981, *L'adozione nel diritto internazionale privato italiano. I. Conflitti di leggi*, Milano, Giuffrè Editore.
- DAVÌ A., 2009, "Adozione. V) Diritto Comparato e Straniero", in *Enciclopedia Giuridica fondata da G. Treccani*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, vol. I, 2.
- DAVID R., JAUFFRET-SPINOSI C., 2004, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, CEDAM.
- DELL'ANTONIO A., 1986, *Le problematiche psicologiche dell'adozione nazionale e internazionale*, Milano, Giuffrè Editore.
- DELL'ANTONIO A., 1997, *Adozione internazionale e convezione dell'Aja: contributi interdisciplinari*, Milano, Franco Angeli Edizioni.
- DILLON S., 2003, "Making Legal Regimes for Intercountry Adoption Reflect Human Rights Principles: Transforming the United Nations Convention

- on the Rights of the Child with the Hague Convention on Intercountry Adoption", *Boston University International Law Journal*, 2003, 21, 179-180.
- DOGLIOTTI M., 2002, "Adozione di maggiorenni e minori", in *Il Codice civile. Commentario*, Milano, Giuffrè Editore, XXI, 291-314.
- DOGLIOTTI M., 2009, "Adozione. II) Adozione di minori", in *Enciclopedia Giuridica fondata da G. Treccani*, I, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 5-9.
- KORNITZER M., 1959, *Adoption*, Londra, Putnam.
- KOVERECH O., 1997, "Minori e cooperazione nella Convenzione dell'Aja", in *Adozione Internazionale e famiglia multietnica: aspetti giuridici e dinamiche socio-culturali*, Milano, Giuffrè Editore, 29.
- MARAVEL A., 1996, "The U.S. Convention and Co-operation on the Rights of the Child and the Hague Conference on Private International Law: The Dynamics of Children's Rights Through the Legal Strata", *Journal of Transnational Law and Contemporary Problems*, 6, 309-312.
- MARRE D., BRIGGS L., 2009, *International adoption: global inequalities and the circulation of children*, New York, New York University Press.
- MORIN M., 1967, *Le reforme de l'adoption*, Parigi, Extraits du Répertoire du Notariat Defrenois.
- MOROZZO DELLA ROCCA P., 1999, *La riforma dell'adozione internazionale: commento alla L. 31 dicembre 1998, n. 476*, Torino, UTET.
- POZZO B., JACOMETTI V., 2006, *Multilingualism and the Harmonisation of European Law*, Londra, Kluwer Law International.
- ROSENBLATT J., 1995, *International adoption*, London, Sweet & Maxwell.
- SACCHETTI L., 1999, *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale*, Rimini, Maggioli.
- SMOLIN D. M., 2007, "Intercountry adoption and poverty: a human rights analysis, Columbus", *Capital University Law Review*, 36, 413-414.
- VALVO G., 1997, "Adozione internazionale nei mass media ed in Internet", in "Adozione internazionale e convenzione dell'Aja: contributi interdisciplinari", in A. Dell'Antonio (a cura di), 38.
- WOODHOUSE B., 1999, "The Constitutionalization of Children's Rights: Incorporating Emerging Human Rights into Constitutional Doctrine", *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, 2, 1-3.
- ZEIGERT K., KÖTZ H., 1998, *Introduzione al Diritto Comparato*, Milano, Giuffrè Editore.